



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.375 TFT 30 del 23 GIUGNO 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 23 giugno 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe

DEFERIMENTI

Procedimento n.102/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Marinello Giuseppe (Presidente società A.S.D. SS Kaggi all'epoca dei fatti);

Sig. Patanè Leonardo (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. SS Kaggi all'epoca dei fatti)

società A.S.D. SS Kaggi

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12743/534 del 29/05/2020:

- il sig. Marinello Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SS Kaggi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 C.G.S., in via autonoma e in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 e 39 N.O.I.F. per aver omesso di tesserare il calciatore Patanè Leonardo e per aver consentito che lo stesso venisse utilizzato, privo di tesseramento, nelle gare del Campionato di Seconda Categoria ss 2019/2020 Cus Unime/SS Kaggi del 13/10/19 e SS Kaggi/Real Zanche del 19/10/19, sottoscrivendo in qualità di dirigente accompagnatore le relative distinte di gara consegnate all'arbitro;
- il sig. Patanè Leonardo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. SS Kaggi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in via autonoma e in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 e 39 N.O.I.F. per aver partecipato alle gare del Campionato di Seconda Categoria ss 2019/2020 Cus Unime/SS Kaggi del 13/10/19 e SS Kaggi/Real Zanche del 19/10/19, senza averne titolo perché non tesserato;
- la società A.S.D. SS Kaggi ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Patanè Leonardo.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Russo Francesco in rappresentanza della società SS Kaggi e del suo Presidente, giusta delega in atti, il quale insiste nella memoria difensiva depositata il 20/02/2020 invocando la buona fede con conseguente richiesta di applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi sei di inibizione a carico del sig. Marinello Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SS Kaggi;

- squalifica per due gare a carico del sig. Patanè Leonardo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. SS Kaggi
- ammenda di € 600,00,00 a carico della società A.S.D. SS Kaggi, perdita per 0-3 a tavolino delle gare Cus Unime/SS Kaggi del 13/10/19 e SS Kaggi/Real Zanche del 19/10/19, e, in subordine, la ripetizione delle suddette gare e punti due di penalizzazione in classifica.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato per tabulas nei limiti che seguono. In particolare dagli approfondimenti fatti da questo Tribunale risulta che il calciatore Patané Leonardo alla data del 22/09/2019 risultava in posizione di svincolo. In data 24/09/2019 la società oggi deferita depositava una richiesta a loro dire di tesseramento; in effetti si trattava di una richiesta ex art. 108 NOIF (svincolo per accordo).

Il sistema informatico erroneamente anziché respingere la pratica, emetteva un avviso di "*pratica accettata con successo*" così inducendo in ulteriore errore la società. Solo in data 29/10/2019 la società veniva a conoscenza dell'errore in cui era incorsa e provvedeva a tesserare correttamente il predetto calciatore.

Alla luce di quanto sopra preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di perdita delle gare per 0-3 a tavolino avanzata dalla Procura così come la loro ripetizione in quanto ciò è precluso dal combinato disposto del comma 6 lett. A) dell'articolo 10 CGS in relazione agli artt. 65 comma 1 lett. D) e 67 CGS i quali prevedono che la sanzione della perdita della gara è inflitta solo nei procedimenti instaurati d'ufficio dal Giudice Sportivo o su ricorso della parte interessata.

Per quanto riguarda la richiesta di penalizzazione di punti due in classifica, questo Tribunale, riconosce il comportamento di buona fede in capo ai deferiti, come risulta dalla documentazione acquisita e ritiene di non dovere applicare i chiesti punti di penalizzazione aderendo a quanto statuito dalla Corte Federale sez. IV (74/2019-20 pubblicata il 17/06/2020) di cui ne condivide la motivazione in ordine alla applicazione del principio di buona fede quale errore scusabile in sede di tesseramento e non ritiene di discostarsene.

Appare pertanto equo applicare alla società la sola sanzione dell'ammenda nella misura richiesta dalla stessa Procura trattandosi di responsabilità diretta ed indiretta riferibile alla condotta del calciatore e del proprio presidente che, a sua volta, deve rispondere di quanto contestatogli in deferimento con conseguente applicazione delle sanzioni così come da dispositivo.

Al calciatore infine deve applicarsi la sanzione della squalifica così come determinata in dispositivo avendo concorso con il suo negligente comportamento ai fatti del presente deferimento (apposizione di firma sul modello di svincolo piuttosto che su quello di tesseramento).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi tre di inibizione a carico del sig. Marinello Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SS Kaggi;
- squalifica per una gara a carico del sig. Patanè Leonardo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. SS Kaggi;
- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. SS Kaggi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.103/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Francesco Giarrusso****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barreca Felice (Presidente Società Pol. Dil. Lascari all'epoca dei fatti);
società Pol. Dil. Lascari

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10819/424 del 21/02/2020:

- il sig. Barreca Felice, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Lascari per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc del Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND, ss 2018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società Pol. Dil. Lascari ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Barreca Felice.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi quattro di inibizione a carico del sig. Barreca Felice, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Lascari;
- ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Dil. Lascari.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Pol. Dil. Lascari non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Lascari Sig. Barreca Felice omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi due di inibizione a carico del sig. Barreca Felice, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Lascari;
- ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Dil. Lascari.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.104/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Drago Vincenzo (Presidente Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti);
società U.S.D. Atletico Catania
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10611/494 del 18/02/2020:

- il sig. Drago Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Atletico Catania per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc del Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss 2018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società U.S.D. Atletico Catania ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Drago Vincenzo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi cinque di inibizione a carico del sig. Drago Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Atletico Catania;
- ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania.

Il Tribunale Federale Territoriale, dato atto che il deferimento è stato notificato il 21-24/02/2020 come da ricevute postali in atti, rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla U.S.D. Atletico Catania non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico, Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Atletico Catania omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi tre di inibizione a carico del sig. Drago Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Atletico Catania;

- ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.105/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Marchese Giovanni (Presidente società A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Pol. Castelbuono
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Eccellenza.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10823/252 del 21/02/2020:

- il sig. Marchese Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Castelbuono per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 38 comma 1 e 2 N.O.I.F. per non aver tesserato e per aver utilizzato in pendenza di squalifica il tecnico sig. Di Salvo Carmelo, nonché dell'art. 22 comma 1 C.G.S. per non essersi presentato innanzi agli organi di giustizia sportiva senza addurre alcuna giustificazione.
- la società A.S.D. Pol. Castelbuono ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Di Salvo Carmelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi nove di inibizione a carico del sig. Marchese Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Castelbuono;
- ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta fondato. In occasione delle gare del Campionato di Eccellenza e del Campionato Juniores stagione sportiva 2018-19 disputato dalla A.S.D. Pol. Castelbuono, è stato utilizzato in qualità di tecnico il sig. Di Salvo Carmelo, nonostante fosse privo di regolare tesseramento per la predetta società e inoltre squalificato dal 20.4.18 fino al 15.4.19 (cfr. C.U. n. 381 del 19.4.18 LND CR Sicilia).

Ciò risulta ampiamente provato, oltre che da una serie di documenti prodotti dalla Procura Federale (dichiarazioni rese dallo stesso Di Salvo e pubblicate da organi di stampa, dichiarazioni di allenatori tesserati per altre società partecipanti al Campionato di Eccellenza e Juniores ss 2018-19, ecc...), anche dalle stesse dichiarazioni confessionarie rilasciate dallo stesso tecnico in sede di audizione al rappresentante della Procura Federale. In particolare, facendo riferimento a una gara del campionato di eccellenza

(A.S.D. Pol. Castelbuono/Parmonval dell' 8/4/19) lo stesso sig. Di Salvo ammetteva che, per mera dimenticanza della squalifica, sedeva in panchina in qualità di allenatore.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pol. Castelbuono sig. Marchese Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, sia per aver omesso di tesserare il predetto Tecnico per la stagione 2018/2019 e sia per averlo utilizzato nonostante la squalifica dal 20.4.18 al 15.4.19.

Analogamente fondato risulta il deferimento relativamente alla mancata comparizione, senza addurre giustificazione, del Presidente innanzi agli organi della Procura Federale. Risulta infatti una regolare convocazione dello stesso non seguita dalla sua comparizione.

Alla società A.S.D. Pol. Castelbuono conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta e oggettiva per le condotte poste in essere dal suo Presidente e dal sig. Di Salvo Carmelo, trattandosi di attività svolte dagli stessi nell'interesse dello stesso sodalizio

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi tre di inibizione a carico del sig. Marchese Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Castelbuono;
- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.106/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sparacello Luigi (Presidente Società A.S.D. Lercara all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Lercara

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10597/372 del 18/02/2020:

- il sig. Sparacello Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Lercara per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 16 Allievi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Lercara ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sparacello Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sparacello Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Lercara;
- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Lercara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Lercara non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Lercara Sig. Sparacello Luigi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi due di inibizione a carico del sig. Sparacello Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Lercara;
- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Lercara.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.107/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sturiale Agatino Francesco (Presidente Società A.S.D. Nike Torino Club all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Nike Torino Club

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Prima Categoria e Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10812/373 del 20/02/2020:

- il sig. Sturiale Agatino Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nike Torino Club per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc del Regolamento del Settore Tecnico LND, dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss 2018/2019 e dal C.U. n. 450 LND- CRS del 20/06/2018, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra partecipante al campionato di Prima Categoria e Under 17 Allievi Provinciali Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D. Nike Torino Club ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sturiale Agatino Francesco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

- Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- mesi otto di inibizione a carico del sig. Sturiale Agatino Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nike Torino Club;
- ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Nike Torino Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria e Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Nike Torino Club non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Nike Torino Club omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi tre di inibizione a carico del sig. Sturiale Agatino Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nike Torino Club;
- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Nike Torino Club.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.108/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giannone Gianluca (Presidente Società A.S.D. Pozzallo Due all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Pozzallo Due

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10623/447 del 18/02/2020:

- il sig. Giannone Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pozzallo Due per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1

lett. F Del Regolamento del Settore Tecnico LND nonché dal C.U. LND-CRS n. 450 del 20/06/2018, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D. Pozzallo Due ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Giannone Gianluca.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giannone Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pozzallo Due;
- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Pozzallo Due.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Pozzallo Due non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pozzallo Due omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- mesi due di inibizione a carico del sig. Giannone Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pozzallo Due;
- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pozzallo Due.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 545/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Belpasso;

sig. Diolosa Agatino (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Belpasso);

sigg. Abdoulaye Samoudine, Amato Gianluca, Adolfo Manuel, Arrabito Pietro, Belgiorno Cristian Sbast, Cammarata Alessio, Carastro Enrico, Chiglien Gaetano, Ciotta Giuseppe, Consolo Mirko, Di Stefano Luca, Egitto Kevin Emanuele, Ettaebi Salah Eddine, Garufi Giuseppe, Ingallina Giorgio, Palermo Tommaso, Riccioli Francesco, Strazzeri Luca,

Toscano Dario, Virgillito Alfredo e Vittorio Antonio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^ Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10/06/2020 proc. 13159/713 pfi/19-20 MDF/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Calcio Belpasso;
- l'inibizione di quattro mesi a carico del Presidente deferito sig. Diolosa Agatino;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Abdoulaye Samoudine, Amato Gianluca, Adolfo >Manuel, Arrabito Pietro, Belgiorno Cristian Sbast, Cammarata Alessio, Carastro Enrico, Chiglien Gaetano, Ciotta Giuseppe, Consolo Mirko, Di Stefano Luca, Egitto Kevin Emanuele, Ettaebi Salah Eddine, Garufi Giuseppe, Ingallina Giorgio, Palermo Tommaso, Riccioli Francesco, Strazzeri Luca, Toscano Dario, Virgillito Alfredo e Vittorio Antonio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Calcio Belpasso;
- l'inibizione di due mesi a carico del Presidente deferito sig. Diolosa Agatino;
- ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Abdoulaye Samoudine, Amato Gianluca, Adolfo >Manuel, Arrabito Pietro, Belgiorno Cristian Sbast, Cammarata Alessio, Carastro Enrico, Chiglien Gaetano, Ciotta Giuseppe, Consolo Mirko, Di Stefano Luca, Egitto Kevin Emanuele, Ettaebi Salah Eddine, Garufi Giuseppe, Ingallina Giorgio, Palermo Tommaso, Riccioli Francesco, Strazzeri Luca, Toscano Dario, Virgillito Alfredo e Vittorio Antonio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 546/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Francesco Giarrusso****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Misterbianco;

sig. Campagna Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Misterbianco);
 sigg. Aiello Francesco, Barbagallo Giuseppe, Barbanti Sebastiano, Baudo Salvatore, Bruno Carmelo, Cacciaguerra Concetto, Calvino Kevrit, Cantarella Cosimo D., Caronda Leonardo, Celano Federico, Celano Salvatore, Chalescutino Frank A., Contarino Simone, Di Stefano Samuel, Giuffrida Luca D., Guerra Giovanni, Guglielmino Rosario, Marino Antony F., Murabito Luigi, Palma Gabriele, Palmeri Carmelo, Riela Giampiero, Russo Gianfranco, Saitta Jonathan, Santapaola Dario, Spano Adriano e Timpanaro Gabriele calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato di Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/03/2020 proc. 11447/662 pfi/19-20 MDL/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Città di Misterbianco;
- l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Campagna Carmelo;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Aiello Francesco, Barbagallo Giuseppe, Barbanti Sebastiano, Baudo Salvatore, Bruno Carmelo, Cacciaguerra Concetto, Calvino Kevrit, Cantarella Cosimo D., Caronda Leonardo, Celano Federico, Celano Salvatore, Chalescutino Frank A., Contarino Simone, Di Stefano Samuel, Giuffrida Luca D., Guerra Giovanni, Guglielmino Rosario, Marino Antony F., Murabito Luigi, Palma Gabriele, Palmeri Carmelo, Riela Giampiero, Russo Gianfranco, Saitta Jonathan, Santapaola Dario, Spano Adriano e Timpanaro Gabriele.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario*

dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Città di Misterbianco;
- l'inibizione di quattro mesi a carico del Presidente deferito sig. Campagna Carmelo;
- ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Aiello Francesco, Barbagallo Giuseppe, Barbanti Sebastiano, Baudo Salvatore, Bruno Carmelo, Cacciaguerra Concetto, Calvino Kevrit, Cantarella Cosimo D., Caronda Leonardo, Celano Federico, Celano Salvatore, Chalescutino Frank A., Contarino Simone, Di Stefano Samuel, Giuffrida Luca D., Guerra Giovanni, Guglielmino Rosario, Marino Antony F., Murabito Luigi, Palma Gabriele, Palmeri Carmelo, Riela Giampiero, Russo Gianfranco, Saitta Jonathan, Santapaola Dario, Spano Adriano e Timpanaro Gabriele.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 547/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Belpasso F.C.;

sig. Di Mauro Santo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Belpasso F.C.);

sigg. Battiato Giulio, Drago Danilo, Licandri Angelo, Portoghese Agatino Salvato, Privitera Salvatore, Ravalli Andrea, Siriano Cristian e Tocra Antonino calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^a Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/06/2020 proc. 12992/711 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Belpasso F.C.;
- l'inibizione di quattro mesi a carico del Presidente deferito sig. Di Mauro Santo;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Battiato Giulio, Drago Danilo, Licandri Angelo, Portoghese Agatino Salvato, Privitera Salvatore, Ravalli

Andrea, Siriano Cristian e Tocra Antonino.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Belpasso F.C.;
- l'inibizione di due mesi a carico del Presidente deferito sig. Di Mauro Santo;
- ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Battiato Giulio, Drago Danilo, Licandri Angelo, Portoghese Agatino Salvato, Privitera Salvatore, Ravalli Andrea, Siriano Cristian e Tocra Antonino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 giugno 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI